



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Atto del Presidente n. 49

del 06/04/2023

Classificazione: 07-04-04 2022/10

Oggetto: COMUNE DI RAVENNA - PIANO URBANISTICO ATTUATIVO COS2 - ROMEA - ANIC - AGRARIA SECONDO STRALCIO DEL SUB COMPARTO "AGRARIA" E PARZIALE VARIANTE AL PRIMO STRALCIO - VIA DELL'AGRICOLTURA, VIA SANT'ALBERTO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:

"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci"

VISTA la L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

(...)

c) i Piani Urbanistici Attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all'art.31 della L.R. 20/2000;

(...)

VISTA la L.R. 24 marzo 2000, n.20 e s.m.i. "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", che all'art. 35 prevede che: contemporaneamente al deposito, il PUA viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore;

VISTA la L.R. n.20 del 24 marzo 2000 e s.m.i, ed in particolare l'art. 5, "Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani";

VISTO la L.R. 30 ottobre 2008 n.19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la deliberazione n°276 in data 03.02.2010 con la quale l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Territoriale Regionale 2010;

VISTE le deliberazioni n°1338 in data 28.01.1993 e n°1551 in data 14.07.1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n.9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) così come previsto dalla L.R. 20/2000, successivamente modificato tramite l'approvazione dei piani settoriali provinciali (commercio, rifiuti, energia, acque);

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n. 1795 del 31/10/2016 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

VISTA la nota del Comune di Ravenna assunta agli atti della Provincia con P.G. 33006/2022 del 06.12.2022 (classificazione 07-04-04 2022/10) con la quale sono stati trasmessi gli elaborati del Piano Urbanistico Attuativo CoS2 – Romea – ANIC - Agraria - Secondo Stralcio del Sub Comparto “Agraria” e parziale variante al primo stralcio in oggetto;

VISTA la nota del Comune di Ravenna assunta agli atti della Provincia con P.G. 3599/2023 del 06.02.2023 con la quale è stato comunicato che il PUA in oggetto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 60 giorni consecutivi e che non sono pervenute osservazioni.

VISTA la Relazione del Servizio Programmazione territoriale (ALLEGATO A) con la quale

si propone

1. DI NON FORMULARE OSSERVAZIONI ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 20/2000 e smi, in ordine al Piano Urbanistico Attuativo CoS2 – Romea – ANIC – Agraria – Secondo stralcio del sub Comparto “Agraria” e parziale variante al primo stralcio, trasmesso dal Comune di Ravenna i cui elaborati sono stati trasmessi con nota assunta agli atti della Provincia di Ravenna, con prot. 33006/2022 del 06/12/2022;
2. DI ESPRIMERE, sensi dell'art.5 della L.R. 20/2000, sulla base della relazione di VALSAT che illustra nel dettaglio i contenuti dello strumento urbanistico assunto dal Comune di Ravenna e sentite al riguardo le Autorità che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti dovuti all'applicazione dello strumento urbanistico, parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat del Piano Urbanistico Attuativo CoS2 – Romea – ANIC – Agraria – Secondo stralcio del sub Comparto “Agraria” e parziale variante al primo stralcio trasmesso dal Comune di Ravenna, alle condizioni riportate al punto b) del “Constatato” della presente relazione;
3. DI ESPRIMERE, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, parere favorevole alle condizioni espresse dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia riportate al punto c) del “Constatato” della presente relazione;
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione al Comune di Ravenna dell'atto del Presidente relativo al procedimento in oggetto.
6. DI DICHIARARE l'Atto in oggetto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. stante l'approssimarsi della scadenza dei termini previsti ai sensi di legge per l'espressione del parere in oggetto.

RITENUTE condivisibili le considerazioni espresse dal Servizio Pianificazione Territoriale, contenute nell'Allegato A);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 27/02/2023 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 e Bilancio di Previsione triennio 2023-2025 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione”;

VISTO l'Atto del Presidente n. n. 33 del 16/03/2023 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 2023-2025 – Esercizio 2023 – Approvazione”.

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Paesaggista Giulia Dovadoli, la cui attività è finalizzata anche alla realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO n. 322102 "Verifica e supporto alla pianificazione comunale" Azione 2 "Verifica di coerenza con i Piani sovraordinati degli strumenti di pianificazione comunale per la fase transitoria di cui all'art. 4 della L.R. 24/2017”;

VERIFICATO che in merito al presente atto non sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DISPONE

per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate,

1. DI NON FORMULARE OSSERVAZIONI ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 20/2000 e smi, in ordine al Piano Urbanistico Attuativo CoS2 – Romea – ANIC – Agraria – Secondo stralcio del sub Comparto “Agraria” e parziale variante al primo stralcio, trasmesso dal Comune di Ravenna i cui elaborati sono stati trasmessi con nota assunta agli atti della Provincia di Ravenna, con prot. 33006/2022 del 06/12/2022;
2. DI ESPRIMERE, sensi dell'art.5 della L.R. 20/2000, sulla base della relazione di VALSAT che illustra nel dettaglio i contenuti dello strumento urbanistico assunto dal Comune di Ravenna e sentite al riguardo le Autorità che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti dovuti all'applicazione dello strumento urbanistico, PARERE POSITIVO in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat del Piano Urbanistico Attuativo CoS2 – Romea – ANIC – Agraria – Secondo stralcio del sub Comparto “Agraria” e parziale variante al primo stralcio trasmesso dal Comune di Ravenna, alle condizioni riportate al punto b) del “Constatato” della presente relazione;
3. DI ESPRIMERE, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, PARERE FAVOREVOLE alle condizioni espresse dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia riportate al punto c) del “Constatato” della presente relazione;
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione al Comune di Ravenna dell'atto del Presidente relativo al procedimento in oggetto.

DA ATTO

CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 78/2022.

ATTESTA

CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nel vigente P.T.P.C.T. 2022-2024 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.

DICHIARA

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, in vista della scadenza dei termini previsti ai sensi di legge per l'espressione in oggetto.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

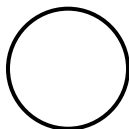
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. _____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____



Provincia di Ravenna

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

RELAZIONE ISTRUTTORIA

COMUNE DI RAVENNA
PIANO URBANISTICO ATTUATIVO CoS2 - ROMEA - ANIC - AGRARIA
SECONDO STRALCIO DEL SUB COMPARTO "AGRARIA" E PARZIALE
VARIANTE AL PRIMO STRALCIO - VIA DELL'AGRICOLTURA, VIA
SANT'ALBERTO
DECLARATORIA SENZA OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA
L.R. 20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5
DELLA L.R.20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI
DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

VISTA la L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

(...)

c) i Piani Urbanistici Attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all'art.31 della L.R. 20/2000;

(...)

VISTA la L.R. 24 marzo 2000, n.20 e s.m.i. "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", che all'art. 35 prevede che: *contemporaneamente al deposito, il PUA viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore;*

VISTA la L.R. n.20 del 24 marzo 2000 e s.m.i, ed in particolare l'art. 5, "*Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani*";

VISTO la L.R. 30 ottobre 2008 n.19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la deliberazione n°276 in data 03.02.2010 con la quale l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Territoriale Regionale 2010;

VISTE le deliberazioni n°1338 in data 28.01.1993 e n°1551 in data 14.07.1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n.9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) così come previsto dalla L.R. 20/2000, successivamente modificato tramite l'approvazione dei piani settoriali provinciali (commercio, rifiuti, energia, acque);

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n. 1795 del 31/10/2016 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

VISTA la nota del Comune di Ravenna assunta agli atti della Provincia con P.G. 33006/2022 del 06.12.2022 (classificazione 07-04-04 2022/10) con la quale sono stati trasmessi gli elaborati del Piano Urbanistico Attuativo CoS2 – Romea – ANIC - Agraria - Secondo Stralcio del Sub Comparto "Agraria" e parziale variante al primo stralcio in oggetto;

VISTA la nota del Comune di Ravenna assunta agli atti della Provincia con P.G. 3599/2023 del 06.02.2023 con la quale è stato comunicato che il PUA in oggetto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 60 giorni consecutivi e che non sono pervenute osservazioni.

PREMESSO:

CHE il Comune di Ravenna è dotato di Piano Strutturale Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2007 del 25 febbraio 2007;

Firmato digitalmente

CHE il Comune di Ravenna ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77035/133 del 28.07.2009, successivamente modificato, con delibera di C.C. n.36/2020 avente per oggetto "Variante di adeguamento 2019 al RUE e conseguenti modifiche al Piano di Zonizzazione Acustica" con conseguenti modifiche anche al 2° POC;

CHE il Comune di Ravenna è dotato di POC 2010-2015 approvato dal C.C. con delibera N. 23970/37 del 10/03/2011 e scaduto il 30.03.2016.

CHE, in quanto scaduto il 30.03.2016, con delibera n.4683/120 del 10.12.2015, il Consiglio Comunale di Ravenna ha dettato "Indicazioni in merito alla scadenza del POC 2010-2015" precisando in particolare che:

"Atteso che i PUA adottati o presentati entro il 30/03/2016, possono essere approvati ed attuati secondo le previsioni del POC vigente anche dopo la scadenza dello stesso, fermo restando che:

- il PUA presentato deve contenere la documentazione e gli elementi di cui agli articoli 15-16 del POC 5: completezza e regolarità della documentazione e degli elaborati di progetto, nonché conformità del progetto alla disciplina del POC e sua coerenza con il contesto urbanistico-ambientale;*

CHE il Comune di Ravenna ha approvato con delibera di CC n. 182544/105 del 19.07.2018 il "2° Piano Operativo Comunale (POC) in variante al RUE e al Piano di Zonizzazione Acustica";

CONSTATATO CHE:

Il presente Piano Urbanistico è relativo al secondo stralcio del sub comparto "Agraria" del PUA Generale denominato "CoS2 Romea – Anic - Agraria", sul quale questa Provincia si è precedentemente espressa con Atto del Presidente n.101 del 4/7/2019, ed è stato in seguito approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 585 del 12/11/2019.

Il primo stralcio, sul quale questa Provincia si è precedentemente espressa con Atto del Presidente n. 71 del 07/06/2021, è stato invece approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 273 del 18/06/2021.

Il sub comparto Agraria costituisce una delle componenti territoriali del quartiere San Giuseppe, assieme ai sub Comparti "Romea nord" e "Romea sud", e all'area sportiva in prossimità di via Bisanzio.

Il presente PUA riguarda sostanzialmente le aree non attuate nel primo stralcio, corrispondenti ad alcune superfici a destinazione prevalentemente residenziale lungo la nuova viabilità interna, e alle opere pubbliche non inserite nello stralcio precedente.

Una porzione della capacità edificatoria dislocata nel secondo stralcio, oggetto del presente PUA, deriva dalla cessione al Comune di aree di perequazione destinate alla formazione della cintura verde di Ravenna. Mediante Convenzione del PUA secondo stralcio del sub comparto "Romea Nord" il Soggetto Attuatore ha infatti ceduto tali aree, generando una SC di 2.792 mq (fermo restando il rispetto del limite massimo di 10.821 mq di superficie ospitata previsti per l'intero sub comparto Agraria). La SC complessiva realizzabile nel presente secondo stralcio è pari a 17.876 mq, di cui 13.020 mq di superficie residenziale, 1.449 mq di ERS, 1.207 mq destinata a residenza speciale (definita da un apposito progetto imprenditoriale allegato al PUA primo stralcio), e 2.200 mq di superficie non residenziale. La ST del secondo stralcio ammonta a 45.043 mq.

Complessivamente la dotazione di standard per il sub comparto "Agraria" è costituita da 26.992 mq di verde pubblico (inseriti nel primo stralcio), e di 7.552 mq di parcheggio (di cui 5.141 mq già inseriti nel primo stralcio), per un totale di 34.544 mq (superiori ai valori minimi richiesti dal PUA generale). Il secondo stralcio da quindi attuazione alle dotazioni di parcheggio residue (2.411 mq), non inserite nel primo stralcio.

Il presente secondo stralcio opera in parziale variante al PUA primo stralcio, per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- riposizionamento di una cabina di trasformazione Enel all'interno di un'area di parcheggio pubblico in prossimità dell'area a verde centrale;

Firmato digitalmente

- variazione di assetto dell'isolato che comprende i lotti E, F1 e F2, con spostamento del lotto E (Edilizia Speciale) su via dell'Agricoltura e traslazione a nord est del lotto F1 (ERS), mantenendo comunque invariata la superficie fondiaria (SF) e la superficie complessiva (SC) assegnata nel PUA primo stralcio al lotto E; I lotti F2 e K invertono le destinazioni d'uso;
- aggiornamento della quota di SC destinata a Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), relativa al lotto I, per effetto della variazione di assetto sopra menzionata;
- aggiornamenti degli indici edilizi di alcuni isolati a destinazione residenziale (lotti A3, D, H1 e H4);
- assegnazione ai lotti A2, C2 e H1 di una dotazione di SC per usi non residenziali.

L'intera quota di Residenza speciale sarà quindi localizzata in un unico isolato su Via Dell'Agricoltura, comprendente il lotto E e il lotto F2, per dare migliore attuazione al piano imprenditoriale depositato con il primo stralcio, in previsione di una migliore collocazione dello studentato, maggiormente in relazione con la struttura scolastica esistente e la sede universitaria.

La Residenza sociale (ERS) è invece prevista nel Lotto F1 e nel Lotto K, quest'ultimo adiacente al Lotto I individuato per l'Edilizia residenziale pubblica (ERP).

Considerato che il presente PUA deriva da un Accordo ex-art. 18 L.R. 20/2000, che contempla la realizzazione di opere pubbliche quali oneri aggiuntivi, il Soggetto Attuatore si impegna, come già previsto dall'accordo di 2° livello e dalla Convenzione di PUA Generale, a realizzare la piscina pubblica nella zona sportiva comunale in prossimità di via Bisanzio, e a versare la somma stimata di € 234.000,00 per la bonifica e l'allargamento dello Scolo Fagiolo.

Si impegna altresì ad astenersi dalla presentazione delle richieste di Permessi di Costruire fino all'approvazione del presente PUA ed alla conseguente stipula della relativa Convenzione, per i seguenti casi:

- per gli edifici relativi ai lotti già inseriti nel 1° stralcio attuativo che sono oggetto di modifica in riduzione dell'indice di SC;
- per gli edifici relativi ai lotti per i quali è prevista la variazione dei parametri della SF (Superficie fondiaria) e della SC (Superficie complessiva).

Si da atto infine che nel corso dell'istruttoria, il Soggetto Attuatore ha deciso di posticipare la presentazione degli elaborati di dettaglio relativi alle opere di urbanizzazione primaria riguardanti il PUA secondo stralcio successivamente all'approvazione del PUA medesimo.

a. SULLA CONFORMITA' ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Come previsto dall'art. 16, c.8 delle NTA del POC 2010-2015, il PUA Generale e il PUA Stralcio, solo congiuntamente assumono il valore e producono gli effetti del PUA così come definito dall'art. 35 della L.R. 20/2000 e smi, al tal fine si sottolinea che continua a mantenere la sua efficacia quanto discende dal PUA Generale, così come approvato con delibera di Giunta Comunale n. 585 del 12/11/2019.

In fase di approvazione di PUA generale questa Provincia si è già espressa con atto del Presidente n.101 del 4/7/2019, verificando la conformità alla pianificazione sovraordinata ed esprimendo alcune osservazioni alle quali è stato dato puntuale riscontro in fase di approvazione del PUA Generale.

La Relazione di Valsat, che costituisce documento di riferimento per il presente PUA stralcio, approfondisce ed integra i contenuti della Valsat relativa al PUA generale. In particolare, il paragrafo 4 della relazione di Valsat denominato "valutazione di coerenza esterna-verifica della conformità del PUA rispetto ai piani" è dedicato a questo puntuale riscontro. L'analisi svolta non ha evidenziato particolari elementi di incompatibilità, limitazioni e condizioni con i vincoli e le tutele che interessano l'area.

b. SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE

In adempimento a quanto previsto dall'art. 5 della LR 20/00, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale AUSL Romagna, ARPAE, Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Serv. Area Romagna - Distretto di Ravenna, Consorzio Bonifica della Romagna e Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, i quali si sono espressi dichiarando il proprio parere favorevole condizionato per gli aspetti ambientali, espressi nell'ambito delle Conferenze di Servizi istruttorie.

Si riportano di seguito i pareri dei soggetti ambientalmente competenti sopra citati.

Firmato digitalmente

- AUSL – Dipartimento di Sanità Pubblica – Ravenna: Prot. 2022/0182819/P del 30/06/2022
...omissis...
*si rilascia parere favorevole con la seguente prescrizione:
la documentazione richiesta nella I CdS del 25/02/2022, riportata nel parere del 01/03/2022 prot. 2022/0055289/P e di seguito menzionata:
“Elaborato in cui sia individuata schematicamente la collocazione dei manufatti idonei a contenere il volume di acque meteoriche captabili e riutilizzabili descritto nella relazione “R05_Documenro di Valsat” come misura di mitigazione e compensazione per superare la criticità “Sfruttamento delle risorse idriche”. Per tale previsione si chiede un piano sanitario da mettere in atto per il controllo delle infestanti.”
venga prodotta in fase esecutiva di maggior dettaglio come richiesto, chiedendo di riportare il contenuto in una postilla all’ articolo 10 dell’NTA del PUA.*

- ARPAE – Distretto di Ravenna: parere ambientale e di compatibilità acustica – Prot. 112852/2022 del 07/07/2022
PARERE AMBIENTALE
...omissis...
*Visto quanto sopra ,questa Agenzia esprime **parere favorevole** alle seguenti condizioni:*
 - 1. all'interno dei singoli lotti dovrà essere privilegiata l'adozione di sistemi atti a favorire l'infiltrazione nel suolo delle acque meteoriche (pavimentazioni o tubazioni drenanti) o l'eventuale riuso delle stesse;*
 - 2. le acque reflue provenienti dalla porzione civile (classificate acque reflue domestiche ai sensi del D.Lgs n.152/06) delle nuove unità immobiliari dovranno essere trattate, così come previsto dall'art.28 punto B b) del “Regolamento Comunale degli scarichi delle acque reflue domestiche acque reflue industriali assimilati alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica” e precisamente le acque provenienti dai wc dei servizi igienici dovranno essere trattate in fosse settiche di tipo tradizionale (biologica) o in fossa settica di tipo Imhoff; le acque saponate provenienti dai lavelli delle cucine e dei servizi igienici, lavatrici, dalle lavastoviglie e dalle docce/vasche, dovranno essere trattate in pozzetti degrassatori opportunamente dimensionati in base al numero di abitanti equivalenti (schema B/b);*
 - 3. dovrà essere presenta ad ARPAE SAC, domanda di autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche derivanti dal comparto in acque superficiali;*
 - 4. in fase di cantierizzazione delle opere dovrà inoltre essere osservato ed attuato quanto prescritto dall'Art 5.7 punto 1 lettera b delle NTA del Piano Provinciale di Tutela della Acque (Variante al PTCP approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.24 del 22.3.2011): “per le estrazioni di acque freatiche in corso di cantierizzazione, nelle escavazioni che espongono la falda freatica va limitato l'impiego di pompe well-point ad esclusione delle attività finalizzate a bonifiche e simili; lo scavo deve essere preferibilmente circondato da dispositivi idonei a limitare l'afflusso delle acque freatiche.
L'allontanamento delle sole acque estratte dovrà avvenire preferibilmente per reimmissione diretta in falda freatica mediante pozzo a dispersione.”*

MATRICE INQUINAMENTO ACUSTICO

In merito alla documentazione giunta a questo Servizio è possibile osservare:

- a) Le tipologie di insediamento in progetto sono esclusivamente residenziale all'interno di un identico comparto. Nell'intorno non si evidenziano situazioni di potenziali conflitti di classe acustica.*
- b) Viene effettuato una modifica agli interventi di mitigazione previsti in prima istanza dal progetto generale sulla via Bisanzio. Al posto della barriera acustica “tecnica” composta da lastre PMMA e semigusci di alluminio viene previsto un rilevato in terra inerbito. Tale mitigazione viene definita a livello dimensionale e rappresentata anche in sezione secondo criteri generali della UNI 11160.*

Firmato digitalmente

c) Per il clima acustico atteso post operam viene effettuata una valutazione modellistica con la nuova soluzione di mitigazione. Da tali calcoli si evince il pieno rispetto dei relativi limiti della classificazione acustica. Per le abitazioni in quota oltre il 2° piano fuori terra, escluse dall'effetto primario di mitigazione, viene indicata una distribuzione plani-volumetrica secondo le linee guida DGR1339/2013 evitando di esporre ambienti abitativi sensibili alla infrastruttura stradale.

d) le aree di raccolta rifiuti sono configurate in base all'assetto stradale senza aree delimitate specificatamente dedicate ricadenti così nelle valutazioni previste dall'Art 44 delle NTA della Classificazione Acustica di Ravenna.

Per quanto sopra espresso questo Servizio è in grado di esprimere un parere favorevole alla documentazione di clima e impatto acustico per il progetto presentato a condizione che:

a) il permesso di costruire per le abitazioni che si affacciano a via Bisanzio è condizionato alla preventiva realizzazione e verifica dell'intervento di mitigazione (vedi UNI 11160).

- Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Serv. Area Romagna - Distretto di Ravenna Prot. 0011804.U. del 28/02/2022

...omissis...

in riferimento agli artt. 2ter, 6, 9 e 10 del PAI/PGRA 2016, lo scrivente Servizio

ESPRIME

ai sensi dell'art. 4 della convenzione tra Regione Emilia-Romagna, comune di Ravenna e Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli - adottata con Delibera di Giunta Regionale n. RPI 037/2014 del 10/02/2014 il seguente parere tecnico sullo svolgimento degli approfondimenti tecnici di competenza comunale:

- la richiesta riguarda opere classificate come non strategiche o singoli interventi che ricadono in art 6 "aree a rischio di allagamento" (tirante idrico di riferimento fino a 50 cm) PAI/PGRA 2016;
- le opere sono all'esterno delle aree di tutela di cui al capo VII del R.D. 523/1904;
- l'immobile non ricade nell'area dei 30 m dal piede dell'argine prevista dal Piano Stralcio in cui sono interdette nuove edificazioni ad eccezioni di locali ed altri modesti volumi tecnici;
- è stata prodotta analisi di compatibilità idraulica con esplicita valutazione della sicurezza dei manufatti alle sollecitazioni statiche e dinamiche a cui risultano soggetti;
- sono state previste le seguenti misure compensative:
Piano di imposta, dal piano di campagna, superiore al massimo tirante statico (+50 cm) con un franco di 50 cm sopra al massimo tirante previsto;
- Tutti gli impianti tecnologici esterni devono garantire perfetta tenuta all'acqua;
- Il Comune è reso edotto e consapevole che il sedime delle opere in questione rientra nella perimetrazione di "aree a rischio", con tirante statico. Rientra pertanto nelle competenze di codesta Amministrazione la predisposizione di una procedura specifica di messa in sicurezza connessa ai piani di Protezione Civile Comunale, che tenga conto anche del rischio sopra esposto;
- L'interessato è reso edotto e consapevole che la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso da potenziale allagamento. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità, il presente parere non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà all'interessato adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.
- Il Comune è reso edotto e consapevole che il presente parere tecnico è formulato esclusivamente nei casi previsti dagli artt. 2ter, 6, 9 e 10 del Piano Stralcio ma non ha valore di "Nulla Osta Idraulico" ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904.

- Consorzio di Bonifica della Romagna Prot. 17877 del 15/06/2022

...omissis...

lo scrivente ribadisce il proprio parere favorevole condizionato all'approvazione del Piano Urbanistico Attuativo 2°STRALCIO del Sub Comparto "AGRARIA"– Ambito PUA Generale CoS2

Firmato digitalmente

Romea-Anic-Agraria e riconferma integralmente le prescrizioni contenute nel precedente parere consorziale Prot.n.5943 del 25-02-2022.

Per quanto riguarda il procedimento autorizzativo consorziale si informa che il Soggetto Attuatore in data 15-03-2022 (Prot.cons.n.7738) ha presentato istanza di autorizzazione/concessione sia per quanto riguarda lo scarico delle acque meteoriche del sub-comparto "Agraria", sia per quanto riguarda l'innesto del nuovo fossato di recapito dello scolmatore di via Sant'Alberto. Detta pratica è attualmente in sospeso per carenza documentale.

- Consorzio di Bonifica della Romagna Prot. 5943 del 25/02/2022

...omissis...

- richiamati integralmente i contenuti del parere consorziale Prot.n.4785 del 16-02-2021 rilasciato in sede di 2^Conferenza di Servizi Istruttoria per l'approvazione del PUA 1°Stralcio Agraria – Comparto art.18 CoS2 "Romea-Anic-Agraria", nel cui ambito sono stati valutati positivamente gli aspetti relativi all'invarianza idraulica del sub comparto Agraria (1°-2° Stralcio) ed al recapito, nel medesimo cavo di bonifica, del nuovo fossato di recapito dello scolmatore di pubblica fognatura mista, ubicato in via Sant'Alberto;

- riscontrata la congruità dei presidi di laminazione rispetto al progetto valutato in sede di approvazione del sopracitato PUA 1°Stralcio (vasca di laminazione fuori comparto mc 5.200 sovradimensionata per ricevere gli ulteriori apporti idrici derivanti dell'area destinata a nuovo impianto natatorio; scarico diretto all'interno dello scolo cons.le Badareno Ramo Nord tramite tubazione strozzata DN 400);

- vista la Convenzione stipulata tra Comune di Ravenna e Consorzio di Bonifica per la realizzazione degli interventi di bonifica ed allargamento dello scolo consorziale Fagiolo a carico dei comparti CoS2 – CoS3 (Registro n.607 del 18-11-2021 – PG CONTR.239348/2021 - Rif. cons. prot. n.34589 del 12-11-2021);

Tutto ciò premesso, si esprime per quanto di competenza, parere favorevole condizionato all'attuazione del Sub-Comparto "Agraria"- 2°Stralcio.

Condizioni specifiche:

- In caso di modifiche ai parametri direttamente connessi agli aspetti idraulici, quali ad esempio la variazione del rapporto tra le superfici permeabili ed impermeabili od il cambiamento dell'altezza del battente idraulico, sarà necessario provvedere all'aggiornamento del volume minimo di laminazione, verificando altresì il diametro della condotta strozzata, il tutto nel rispetto del requisito richiesto dal Consorzio di Bonifica di Q_{max} scaricabile = 10 l/sec per ettaro.
- La capacità e l'efficienza dei presidi di laminazione, condotte incluse, dovrà essere mantenuta e garantita tramite la periodica esecuzione delle necessarie operazioni di pulizia e dragaggio.
- Le dimensioni e caratteristiche dei rivestimenti spondale da realizzare in alveo allo scolo Badareno Ramo Nord in corrispondenza dei nuovi scarichi, verranno definiti in fase di autorizzazione consorziale.
- Lo scolmatore dovrà garantire, prima dello sfioro, un grado di diluizione superiore a 3Qnm e a 1,3Qp, come previsto dalla DGR 286/2005 e dalla DGR 1860/2006;

Il presente parere non deve intendersi quale autorizzazione all'esecuzione delle opere direttamente interferenti con lo scolo consorziale Badareno Ramo Nord e relative fasce di rispetto.

Come già comunicato nel parere rilasciato per l'approvazione del 1°Stralcio il Soggetto Attuatore dovrà perfezionare, con congruo anticipo rispetto alla data di inizio lavori e comunque non meno di 120 giorni prima, le richieste di autorizzazione/concessione sia per quanto riguarda lo scarico delle acque meteoriche del sub-comparto "Agraria", sia per quanto riguarda l'innesto del nuovo fossato di recapito dello scolmatore di via Sant'Alberto.

Si ribadisce al riguardo che qualora i citati scarichi a collaudi ultimati saranno ceduti a soggetti diversi, occorrerà presentare istanze di concessione/autorizzazione separate.

All'atto della formalizzazione definitiva delle richieste autorizzative di competenza consorziale, le prescrizioni indicate nel presente parere potranno essere ulteriormente integrate.

Firmato digitalmente

- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini Prot. RA 9874-P del 04/07/2022

...Omissis....

questa Soprintendenza esaminata la documentazione progettuale ricevuta, relativamente agli aspetti paesaggistici, non ha motivi da opporre alla proposta avanzata. Resta inteso che gli approfondimenti progettuali ricadenti all'interno di aree soggette alla tutela della Parte Terza – Beni Paesaggistici, del D. Lgs. 42/04 e s. m. e i., saranno sottoposte alle procedure di cui all'art. 146 del citato decreto.

Per quanto attiene agli aspetti di tutela del patrimonio archeologico:

- *esaminata la documentazione tecnica pervenuta;*
- *rilevato che le attività di scavo previste raggiungeranno profondità diversificate;*
- *tenuto conto che l'area oggetto di intervento ricade in Zona di tutela 3, ai sensi del RUE del Comune di Ravenna, corrispondente all'area delle valli della pianura ravennate, in adiacenze alla zona di formazione costiera dal I al VI secolo d.C. e che pertanto la potenzialità archeologica dell'area si configura come generalmente media;*
- *valutato che le caratteristiche complessive dell'intervento rendono di fatto poco significativa l'esecuzione di sondaggi archeologici preventivi;*
- *visto quanto prescritto dall'art. IV.1.13 commi 1 e 5 del RUE del Comune di Ravenna;*

questa Soprintendenza rilascia il proprio parere favorevole alla realizzazione del progetto, subordinandola all'esecuzione dell'assistenza archeologica in corso d'opera su tutte le attività di scavo con profondità maggiore/uguale a -2,00 m dall'attuale p.d.c. I controlli archeologici, che dovranno raggiungere la quota di fondo scavo necessaria per i previsti lavori, dovranno essere eseguiti da ditte archeologiche e/o archeologi specializzati con oneri a carico della committenza e sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza.

Resta inteso che, anche laddove gli scavi non superino le profondità indicate, qualora durante i lavori venissero scoperti beni archeologici, questi resteranno sottoposti a quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 in materia di rinvenimenti fortuiti.

Si sottolinea che, se nel corso di tale controllo si dovesse riscontrare la presenza di depositi e/o di evidenze archeologiche, pure se conservate in negativo, dovrà esserne data immediata comunicazione a questa Soprintendenza. In tal caso, prima di realizzare le opere in progetto si dovrà procedere con ulteriori verifiche e approfondimenti mirati ed eventualmente con uno scavo archeologico di quanto emerso, secondo le indicazioni che verranno fornite dalla direzione scientifica. Questa Soprintendenza si riserva altresì di dettare ulteriori prescrizioni volte ad assicurare la compatibilità di quanto progettato con la tutela dei beni culturali.

Al termine dei lavori e dei controlli archeologici, anche in caso di esito negativo, dovrà essere consegnata a questo ufficio una relazione archeologica con adeguata documentazione grafica e fotografica, secondo i criteri definiti nel Regolamento acquisito da questa Soprintendenza con D.S. n. 24/2018.

....omissis...

Per quanto riguarda lo sviluppo delle diverse edificazioni previste nella lottizzazione, si specifica che queste dovranno essere oggetto di apposite istanze, connesse al rilascio dei relativi permessi di costruire.

Lo strumento urbanistico in oggetto è stato depositato e pubblicato nei termini di legge; durante tale periodo non sono pervenute osservazioni.

c. PARERE SULLA COMPATIBILITA' RISPETTO AL RISCHIO SISMICO

In base a quanto previsto dall'Art. 5 della L. R. n° 19/2008, dal D.M. 11/03/1988 al punto "H" e dalle N.T.C. 17/01/2018 al punto "6.12" (fattibilità di opere su grandi aree) il Geologo del Servizio Pianificazione Territoriale

VISTO

la Relazione geologica e sismica e relativa integrazione;

Firmato digitalmente

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, sulla compatibilità del progetto con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo.

Il presente parere è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni da applicarsi in sede di progettazione esecutiva:

- 1: la progettazione dovrà ottemperare alle Norme Tecniche per le Costruzioni attualmente vigenti, anche per quanto riguarda le problematiche sismiche;*
- 2: gli sterri e i riporti vanno ridotti al minimo compatibile con le problematiche dell'area;*
- 3: il valore di Vs30 e la categoria dei terreni di fondazione (qui riportata come categoria C) vanno riferiti non al piano di campagna attuale ma alla quota del presumibile piano fondale, si dovranno tenere in adeguato conto le frequenze proprie del terreno di fondazione in modo tale da evitare fenomeni di risonanza in caso di sisma;*
- 4: si richiedono le adeguate analisi dei materiali per la realizzazione di strade, piazzali e parcheggi: le Norme CNR-UNI e le Raccomandazioni dell'AGI (Associazione Geotecnica Italiana) danno metodi validi per valutare l'idoneità tecnica di varie terre come sottofondi di tali strutture e per la progettazione delle stesse a regola d'arte, nelle loro varie parti;*
- 5: andranno seguite tutte le indicazioni fornite dalla relazione geologica in particolar modo quelle riguardanti il potenziale di liquefazione e i cedimenti post-sisma, entrambi di entità non trascurabile;*
- 6: si richiede quindi di presentare, per le opere in progetto, specifica relazione geologica e geotecnica (comprensiva delle problematiche sismiche) in sede di progettazione esecutiva;*
- 7: per i calcoli relativi alle problematiche sismiche si suggerisce di utilizzare valori della Magnitudo non inferiori a quelle massime previste per la Zona Sismogenetica di cui fa parte la zona oggetto di studio.*

Il presente parere non esime inoltre dal rispettare ogni altra normativa vigente in materia.

CONSIDERATO:

CHE ai sensi dell'art.35 della L.R. 20/2000 la Giunta Provinciale "può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore".

CHE le previsioni di cui al Piano Urbanistico Attuativo CoS2 – Romea – ANIC – Agraria - Secondo stralcio del Sub Comparto "Agraria" e parziale variante a primo stralcio del Comune di Ravenna in oggetto non contrastano con le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi del vigente PTCP, sia nella sua componente paesistica che pianificatoria;

CHE sulla base della relazione di Valsat che comprende una descrizione del piano, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente le Autorità, che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti sull'ambiente dovuti all'attuazione dello strumento urbanistico in esame, si sono espresse, tutte, con parere favorevole, rimarcando, solo per qualche tematica, alcune condizioni/prescrizioni da mettere in atto in sede attuativa così come sottolineato nel "constatato";

Tutto ciò **PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO**

PROPONE

1. DI NON FORMULARE osservazioni, ai sensi dell'art.35 della L.R. n°20/2000, in ordine al Piano Urbanistico Attuativo CoS2 – Romea – ANIC – Agraria – Secondo stralcio del sub Comparto "Agraria" e parziale variante al primo stralcio, trasmesso dal Comune di Ravenna i cui elaborati sono stati trasmessi con nota assunta agli atti della Provincia di Ravenna, con prot. 33006/2022 del 06/12/2022;

Firmato digitalmente

2. DI ESPRIMERE, sensi dell'art.5 della L.R. 20/2000, sulla base della relazione di VALSAT che illustra nel dettaglio i contenuti dello strumento urbanistico assunto dal Comune di Ravenna e sentite al riguardo le Autorità che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti dovuti all'applicazione dello strumento urbanistico, parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat del Piano Urbanistico Attuativo CoS2 – Romea – ANIC – Agraria – Secondo stralcio del sub Comparto “Agraria” e parziale variante al primo stralcio trasmesso dal Comune di Ravenna, alle condizioni riportate al punto b) del “Constatato” della presente relazione;
3. DI ESPRIMERE, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, parere favorevole alle condizioni espresse dal Servizio Programmazione Territoriale della Provincia riportate al punto c) del “Constatato” della presente relazione;
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione al Comune di Ravenna dell'atto del Presidente relativo al procedimento in oggetto.
6. DI DICHIARARE l'Atto in oggetto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. stante l'approssimarsi della scadenza dei termini previsti ai sensi di legge per l'espressione del parere in oggetto.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO DEL
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(*Geologo Giampiero Cheli*)
f.to digitalmente

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO DEL
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(*Paesaggista Giulia Dovadoli*)
f.to digitalmente

Firmato digitalmente



Provincia di Ravenna

Proponente: /Pianificazione Territoriale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPOSTA n. 504/2023

OGGETTO: COMUNE DI RAVENNA - PIANO URBANISTICO ATTUATIVO COS2 - ROMEA - ANIC - AGRARIA SECONDO STRALCIO DEL SUB COMPARTO "AGRARIA" E PARZIALE VARIANTE AL PRIMO STRALCIO - VIA DELL'AGRICOLTURA, VIA SANT'ALBERTO

SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del *setto*re interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ravenna, 06/04/2023

IL DIRIGENTE del SETTORE
NOBILE PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Registro per gli Atti del Presidente della Provincia

N. 49 DEL 06/04/2023

OGGETTO: COMUNE DI RAVENNA - PIANO URBANISTICO ATTUATIVO COS2 - ROMEA - ANIC - AGRARIA SECONDO STRALCIO DEL SUB COMPARTO "AGRARIA" E PARZIALE VARIANTE AL PRIMO STRALCIO - VIA DELL'AGRICOLTURA, VIA SANT'ALBERTO

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Ravenna, 06/04/2023

IL DIPENDENTE INCARICATO

MORELLI ROSSANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.)



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Registro per gli Atti del Presidente della Provincia

N. 49 DEL 06/04/2023

OGGETTO: COMUNE DI RAVENNA - PIANO URBANISTICO ATTUATIVO COS2 - ROMEA - ANIC - AGRARIA SECONDO STRALCIO DEL SUB COMPARTO "AGRARIA" E PARZIALE VARIANTE AL PRIMO STRALCIO - VIA DELL'AGRICOLTURA, VIA SANT'ALBERTO

Si CERTIFICA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii, l'avvenuta regolare pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line n. 527 di pubblicazione, di questa Provincia dal 06/04/2023 al 21/04/2023 per 15 giorni consecutivi.

Ravenna, 26/04/2023

**IL DIPENDENTE INCARICATO
MORELLI ROSSANA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.)